

ALLEGATO A

DEFINIZIONE DELLA SPESA DA PARTE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE CHE CONFERISCONO L'INCARICO ALLA AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI.

PREMESSA

La legge n. 184/1983 ("Diritto del minore ad una famiglia"), regolando le adozioni internazionali, in base alle norme introdotte dalla legge n. 476/1998 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 29/05/1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale) stabilisce l'obbligo, per le coppie che hanno ottenuto l'idoneità all'adozione internazionale da parte del Tribunale per i minorenni e che intendono avviare la procedura adottiva di un minore straniero all'estero, di conferire l'incarico ad un *ente autorizzato*, ossia uno degli organismi aventi i requisiti previsti dall'art. 39 ter della medesima legge ed indicati nell'apposito albo (art. 29 bis).

L'ente autorizzato, che deve partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, ha il compito di informare, formare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso adottivo e curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessaria per realizzare l'adozione internazionale, assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.

Poiché l'art. 39 *bis* comma 2 della legge n. 184/1983 prevede che le regioni e le province autonome possano istituire un servizio per le adozioni internazionali che svolga le medesime funzioni degli enti autorizzati, la Regione Piemonte, con la legge regionale n. 30/2001, in attuazione di tale previsione, ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, al fine di garantire la presenza di un soggetto pubblico accanto a quelli privati già esistenti sul territorio, per la migliore realizzazione dei diritti dei bambini e dei principi della Convenzione de L'Aja del 29/05/19-93.

L'Agenzia regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte, ente ausiliario della regione dotato di autonomia organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, iscritta all'albo degli enti autorizzati dal 17/02/2003, ha il compito istituzionale di realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia, d'intesa con l'ufficio competente presso la Giunta regionale, svolgere pratiche di adozione internazionale ed attività finalizzate alla migliore diffusione di una cultura dell'accoglienza dei minori in stato di bisogno, in attuazione del diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, nonché fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia.

Nel rispetto della normativa sulle adozioni e per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Agenzia, la legge regionale n. 30/2001, all'art. 5 (Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all'adozione) prevede che le coppie piemontesi aspiranti all'adozione debbano essere facilitate, anche attraverso la predisposizione di strumenti e risorse, affinché sia garantita la possibilità di rivolgersi al servizio pubblico, senza che la personale condizione economica, pur non avendo ostacolato la pronuncia del decreto di idoneità da parte dell'autorità giudiziaria, risulti costituire un impedimento alla realizzazione del progetto adottivo.

In attuazione dell'art. 4 comma 7 della Legge regionale n. 30/2001 istitutiva della Agenzia, la Regione Piemonte ha siglato delle Convenzioni operative in materia di adozioni internazionali con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta. Alla luce di dette Convenzioni le coppie liguri e valdostane sono equiparate alle coppie piemontesi per quanto riguarda i servizi resi dall'Agenzia e la relativa quota di partecipazione alla spesa.

1 costi delle adozioni internazionali secondo la normativa internazionale e nazionale

La Convenzione dell'Aja del 29/05/1993, ispirata dalla necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si svolgano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, evitando la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori, ha stabilito che gli organismi abilitati ad operare nell'ambito delle adozioni internazionali debbano perseguire solo scopi non lucrativi (art. 11, in tal senso art. 39 *ter* lett. *d* della legge n. 184/1983 così come modificata dalla legge n. 476/98); l'art. 32 di tale Convenzione, inoltre, prevede espressamente che non debba essere consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale, potendo essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione; i dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.

Per garantire l'attuazione di tali indicazioni, a sua volta, la Commissione per le adozioni internazionali, autorità centrale ai sensi della sopraccitata Convenzione, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già nelle proprie "Linee guida" del 2002, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 16/01/2002 - precisava che "i costi delle adozioni internazionali dovranno ridursi ed attenersi su uno standard che possa configurarsi come una cifra che una famiglia di medio reddito può affrontare. Parametro già richiesto per il rilascio del decreto di idoneità, altrimenti si avrebbe che alcune coppie sarebbero poi di fatto escluse perché, pur ritenute economicamente in grado di mantenere, educare ed istruire un bambino, di fatto non lo sono per un bambino straniero".

La Commissione per le adozioni internazionali, pertanto, sottolineando l'esigenza che gli enti autorizzati all'adozione internazionale contengano i costi delle procedure adottive, ha previsto a loro carico un dovere di certificazione dei costi delle pratiche adottive e dei criteri per la determinazione delle spese, in modo da evitare arricchimenti indebiti in un settore in cui il fine di lucro si scontra con i principi di tutela dell'infanzia in difficoltà ed al fine di omogeneizzare, con l'andare del tempo, i costi delle procedure adottive.

Nel corso degli anni, la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati, ha proceduto ad un approfondito studio dei costi finora applicati ed in futuro applicabili, per i servizi resi dall'ente autorizzato alle coppie, in Italia e all'estero.

L'autorità centrale italiana ha, quindi, predisposto delle tabelle, pubblicate sul sito internet, pervenendo all'individuazione di parametri in base ai quali è stato possibile stabilire in questi anni il minimo ed il massimo dei costi praticabili perché le adozioni si realizzino in completa adesione ai principi della Convenzione ed alle disposizioni della legge di ratifica, tenendo distinti i costi per i servizi resi all'estero dai costi per i servizi resi in Italia.

Tali tabelle sono oggetto di revisione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in quanto riportano parametri riferiti al 2002 all'oggi non più indicativi come fonte di confronto e valutazione di congruità.

I costi delle adozioni internazionali per l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-8241 del 20/01/2003, come previsto dall'art. 5 della l.r. 230/2001, veniva definito, quindi, in via sperimentale e preventiva, il contributo che devono versare le coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'Agenzia regionale, sulla base della propria situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi della normativa vigente per beneficiare di alcuni servizi.

Tale partecipazione veniva ridefinita con D.G.R. 69-1505 del 21/11/2005 ("Ridefinizione della partecipazione alla spesa da parte di coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali- Regione Piemonte (art. 5 L.R. n. 30/2001);

Ad oggi, l'Agenzia ha avviato le pratiche di adozione nella Corea del Sud, ed ha consolidato la propria attività nell'ambito delle adozioni internazionali in Slovacchia, Brasile, Federazione Russa, Lettonia e Burkina Faso, ed ha, pertanto, la possibilità di disporre di dati di esperienza relativi sia ai costi sostenuti dalle coppie che hanno concluso l'iter adottivo, sia al costo che l'Agenzia deve affrontare per mantenere il personale e le strutture necessarie nel singolo Paese per poter operare nell'ambito delle adozioni internazionali ed offrire i servizi previsti nella citata D.G.R. di definizione della partecipazione alla spesa.

Alla luce di quanto sopra, occorre tenere in considerazione, infatti, che i costi che l'Agenzia deve affrontare per poter operare in ciascun Paese nell'ambito delle adozioni internazionali variano sensibilmente a seconda del Paese stesso, dipendendo, non solo dalla situazione economica ma anche dalle spese necessarie che l'ente deve sostenere per espletare le pratiche autorizzative previste (ottenere il cosiddetto accreditamento e provvedere a rinnovarlo), per mantenere la struttura necessaria per poter operare, per pagare i referenti in loco ed altro personale indispensabile; si nota, in particolare, che il costo del referente dipende anche dalla procedura prevista in ogni Paese, in quanto a seconda dei numeri di giorni in cui la coppia deve restare nel Paese, il referente è più o meno impegnato.

L'attività svolta ha permesso di constatare che il contributo sin d'ora richiesto alle coppie non è adeguato a contribuire al funzionamento del Servizio ed, inoltre, risulta opportuno, anche al fine di uniformarsi alle indicazioni della Commissione per le adozioni internazionali ed assicurare che la partecipazione della coppia alla spesa sia proporzionata anche al costo effettivo sostenuto dall'Agenzia all'estero, individuare due differenti quote: una per i servizi resi in Italia, di partecipazione alla spesa di quanto messo a disposizione dalla Regione Piemonte, e una quota per i servizi resi nel Paese ove è avviata la pratica adottiva, considerati i differenti costi dei servizi a seconda del Paese nel quale sono prestati.

Al fine di contenere i costi e rendere l'adozione internazionale accessibile a tutti i ceti sociali, garantendo un adeguato livello di qualità di servizio e di trasparenza, la Giunta regionale, su proposta dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, sentito il parere positivo espresso dalla Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari, riunitasi in data 14/10/2009, sentito il parere positivo della Regione Liguria e della regione Valle d'Aosta, ritiene di individuare i seguenti servizi al fine della rideterminazione delle quote di partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia

regionale per le adozioni internazionali, attraverso l'individuazione delle fasce ISEE (Situazione economica equivalente), come di seguito indicato.

LA DEFINIZIONE DELLA SPESA PER LE COPPIE CHE CONFERISCONO INCARICO ALL'AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Sulla base dell'attività espletata nei Paesi in cui opera, degli elementi conoscitivi acquisiti, delle indicazioni della Commissione per le adozioni internazionali, l'Agenzia ha ritenuto di distinguere due diverse quote per le coppie che conferiscono incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali- Regione Piemonte, ed in particolare individuare:

- a) quote di partecipazione alle spese per i servizi in Italia, sulla base della propria situazione economica equivalente (I.S.E.E.);
- b) quota per i servizi resi all'estero differente a seconda del singolo Paese.

Le quote a carico delle coppie vengono calcolate sulla base dei costi sostenuti dall'Agenzia per i servizi resi alle coppie in Italia ed all'estero, calcolati secondo i parametri previsti dalla Commissione per le adozioni internazionali (schede costi MOD. E 3 e MOD. E 4) ed in base ad un numero previsionale di adozioni che potrebbero essere concluse in un anno, nei diversi Paesi nei quali l'Agenzia è operativa.

1) QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I SERVIZI RESI IN ITALIA:

A) Fasce ISEE

In ottemperanza all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2001, la Regione Piemonte mette a disposizione dei fondi per agevolare le coppie che conferiscono incarico all'ARAI nel percorso adottivo, sia in Italia che all'estero, mettendo a loro disposizione un servizio pubblico con personale altamente qualificato (quali avvocati, psicologi, assistenti sociali) sia per garantirne trasparenza nell'operatività sia per agevolarle dal punto di vista economico.

Per determinare quanto dovranno versare le coppie che, per avviare la pratica di adozione internazionale, conferiscono l'incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, come partecipazione alle spese di gestione ed utilizzo dei servizi predisposti dall'Agenzia e messi a disposizione delle coppie stesse, si individuano, utilizzando i dati e le modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - necessario all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7/5/1999 n. 221, dal D. Lgs. 3/5/200 n. 130 e dal D.P.C.M. 4/4/ 2001 n. 242, le seguenti tre fasce di reddito familiare annuale:

FASCIA 1 = situazione economica annuale familiare su base ISEE fino a € 24.000,00;

FASCIA 2 = situazione economica annuale familiare su base ISEE da € 24.000,01 a € 36.000,00;

FASCIA 3 = situazione economica annuale familiare su base ISEE oltre € 36.000,0.

Per i soggetti che non presentano la documentazione relativa alla propria situazione economica verrà richiesto il contributo relativo alla citata fascia ISEE più elevata (FASCIA 3), per l'individuazione e la definizione delle modalità di versamento nonché del calcolo della situazione economica dei richiedenti si rimanda a successivo atto dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

La quota di partecipazione alla spesa è definita in misura percentuale del costo sostenuto dall'Agenzia per i servizi resi in Italia.

L'Agenzia differenzia, a seconda della fascia ISEE, la quota per i servizi resi in Italia.

Alla luce di quanto sopra, si individuano le seguenti quote di partecipazione alla spesa:

- **Fascia 1** (valore ISEE inferiore a fino a 24.000,00 €): 10 % del costo sostenuto dall'Agenzia per i servizi resi in Italia pari a € 400,00.

- **Fascia 2** (valore ISEE da € 24.000,01 a € 36.000,00): 20 % del costo sostenuto dall'Agenzia per i servizi resi in Italia pari a € 800,00.

- **Fascia 3** = (valore ISEE oltre € 36.000,01): 30 % del costo sostenuto dall'Agenzia per i servizi resi in Italia pari a € 1.200,00.

Nel caso della **Federazione Russa** e della **Corea del Sud**, uno dei requisiti per la coppia per poter depositare domanda di adozione internazionale, è l'avere un reddito superiore a € 36.000,00, pertanto la scelta dei Paesi in questione non prevede suddivisione di fasce all'interno della quota di partecipazione per i servizi resi in Italia.

B) Definizione dei servizi resi in Italia:

L'Agenzia offre a tutte le coppie della Regione Piemonte, della Regione Liguria e della Val D'Aosta, i seguenti percorsi informativi-formativi (punto 1,2,3) a titolo gratuito al fine di agevolare le coppie nella scelta dell'Ente autorizzato che li accompagnerà per tutto il percorso adottivo.

1. Incontro informativo;
2. incontro di preparazione-formazione all'adozione internazionale, propedeutico al conferimento di incarico;
3. incontro individuale.

I servizi resi in Italia resi dall'Agenzia per i quali è, invece, prevista una partecipazione alla spesa sono:

4. il conferimento di incarico;
5. il sostegno post-conferimento finalizzato alla scelta del Paese;

6. la formazione sul Paese scelto;
7. l'assistenza alle coppie nella formazione del fascicolo da inviare nel Paese scelto;
8. la predisposizione della documentazione psico-sociale, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali del territorio;
9. l'invio del fascicolo della coppia al Paese ove viene avviata la pratica di adozione internazionale;
10. l'acquisizione dal Paese dei documenti relativi al minore in stato di abbandono individuato dall'autorità estera per gli adottandi (cosiddetta "proposta di abbinamento");
11. l'incontro con la coppia e la presentazione della proposta con il supporto e la presenza di operatori specializzati;
12. l'invio nel Paese indicato della decisione della coppia sulla proposta di abbinamento;
13. gli incontri per la preparazione e l'organizzazione della permanenza all'estero;
14. la segnalazione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia ai servizi socio assistenziali per la predisposizione di un progetto di sostegno, e al Tribunale per i minori;
15. gli incontri per il sostegno post adozione;

Di seguito si riportano, invece, i servizi resi in Italia **gratuiti** in aggiunta a quelli comunemente previsti dagli Enti autorizzati secondo le disposizioni CAI:

- 1) Incontri di sensibilizzazione alla cultura dell'accoglienza e dell'adozione (tavole rotonde, convegni, incontri aperti al pubblico con magistrati e personale esperto italiano e straniero);
- 2) Sportello Informativo "*Adozioni in rete*" e *CentroStudi/Documentazione* (per fornire puntuali e aggiornate informazioni alla cittadinanza sull'adozione nazionale ed internazionale e di creare un centro di documentazione sui temi della genitorialità in generale e in particolare della genitorialità adottiva);
- 3) "*Incontri tematici per genitori adottivi*"- per accrescere e rinforzare, attraverso incontri a tema specifico, il legame genitoriale che deve nascere e crearsi tra la coppia e il minore da questa adottato;
- 4) "*In...cammino*": spunti di riflessione per prepararsi all'accoglienza" per le coppie adottive dell'ARAI in attesa di abbinamento, residenti in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, per accompagnarle ad avvicinarsi ad alcuni aspetti di problematicità che caratterizzano la storia dei bambini stranieri dichiarati adottabili;
- 5) "*Benvenuti in.....*": il progetto prevede la partecipazione di formatori esterni, con comprovata esperienza della realtà del paese individuato con l'obiettivo di accompagnare le alle specificità di realtà diverse;
- 6) "*Laboratorio di Psicomotricità* " : due incontri organizzati durante la giornata del sabato con una psicomotricista esperta;
- 7) "*Laboratorio di costruzione delle fiabe*" per fornire e creare con le famiglie uno strumento per poter affrontare con i propri figli il racconto della propria storia adottiva;
- 8) *Iniziative di sensibilizzazione promozione dei diritti dell'infanzia in Piemonte e all'estero*: Sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso la valorizzare delle attività e la diffusione dei

risultati ottenuti nell'implementazione dei progetti di cooperazione realizzati dall'A.R.A.I. in ambito di promozione dei diritti dell'infanzia.

- 9) *Progetto nonni adottivi*: incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti ai nonni adottivi per offrire alcuni momenti di confronto e riflessione rispetto all'adozione, in riferimento a tre aree tematiche (il ruolo dei nonni nella famiglia adottiva; il tempo dell'attesa; identificazione e continuità generazionale).

2) DEFINIZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI RESI NEI SINGOLI PAESI

A) Definizione dei servizi resi nel Paese estero

L'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, all'estero, per la singola pratica adottiva avviata e per le coppie aspiranti all'adozione, anche tramite i collaboratori individuati in loco, offre i seguenti servizi:

1. Garantisce la presenza di una persona di riferimento e fiducia dell'Agenzia in loco (referente e/o assistente organizzativo);
2. Riceve i documenti dalla coppia e provvede alla loro traduzione, asseverazione e invio alle Autorità straniere di competenza;
3. Mantiene e segue i rapporti con le autorità competenti per l'adozione;
4. Nei casi ove previsto, raccoglie, traduce e presenta la proposta di abbinamento e provvede alla traduzione dei relativi consensi;
5. Effettua, ove consentito e possibile, visite al minore in istituto, secondo le indicazioni dell'autorità competente, e predispone gli aggiornamenti sulla sua situazione;
6. Fornisce un'assistenza logistica degli aspiranti genitori adottivi durante la loro permanenza nel Paese;
7. Fornisce assistenza telefonica alla coppia durante la permanenza all'estero da parte di uno psicologo dell'ARAI;
8. Fornisce l'assistenza legale degli aspiranti genitori adottivi ove richiesta dal Paese;
9. Prepara, traduce ed invia alle Autorità competenti i follow up, sull'inserimento del minore nella famiglia adottiva ed ogni altra documentazione richiesta dalle competenti autorità.

Alla luce di quanto esposto le coppie che conferiscono incarico all'Agenzia dovranno corrispondere una quota a seconda del Paese scelto, ed in particolare:

B) Quote a seconda del Paese scelto per i servizi resi all'estero

Le schede Paese sono state costruite secondo i criteri e la modulistica stabilita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2003 e sono agli atti degli uffici competenti.

Slovacchia : € 5.950,00

Lettonia: € 3.550,00

Burkina Faso: € 5.230,00

Brasile: € 8.082,00

Federazione Russa: € 13.645,00

Corea del Sud: € 8.590,00

Qualora, nel caso di adozione di fratelli, sia previsto un costo aggiuntivo per i servizi resi all'estero, preventivamente presentato alla coppia, giustificato e documentato, l'ARAI è autorizzata a richiederne il corrispettivo.

Si precisa che l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, oltre ad assicurare alle coppie che conferiranno l'incarico i sopraelencati servizi, mettendo a disposizione delle stesse i locali e il personale altamente qualificato che opera all'interno della struttura e dell'organizzazione sia presso la sede in Italia, sia nei Paesi nel quale opera, svolgerà le attività dettagliatamente indicate all'art. 4 della legge regionale n. 30/2001 e nello Statuto, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 9.

Oltre alla quota Paese, a carico delle coppie che conferiscono incarico all'Agenzia, non comprese nei servizi garantiti con il pagamento della quota sopracitata, salvo quanto previsto nelle schede individuali dei Paesi, vi sono le spese che verranno corrisposte direttamente dalle coppie ai singoli beneficiari di:

- > visti di viaggio in Italia ed all'estero;
- > spese di viaggio, vitto, alloggio, spostamenti interni;
- > servizi quali esami diagnostici e visite mediche, se necessari;
- > altre eventuali, non comprese nei servizi resi dall'Agenzia.

C) Disposizioni per le coppie già in carico all'ARAI-Regione Piemonte

Qualora la presente deliberazione risulti economicamente più vantaggiosa per la coppia che alla data dell'entrata in vigore della delibera della Giunta Regionale abbia già conferito incarico all'Agenzia, l'Ente può autorizzare la suindicata coppia ad aderire alle nuove disposizioni con nuovo atto amministrativo pagando la differenza di costo relativamente a quanto previsto nel loro conferimento d'incarico e i nuovi costi previsti dalla presente deliberazione.

Per le coppie che hanno già sottoscritto il conferimento d'incarico all'Agenzia prima dell'adozione della presente delibera, l'Agenzia è autorizzata a fissare con proprio atto amministrativo le quote integrative, proporzionate alle eventuali relazioni post adottive già effettuate.

D) Determinazione dei follow-up.

Secondo le indicazioni dei singoli Paesi, l'Agenzia è tenuta a trasmettere:

- per il Brasile: una relazione post-adottiva ogni sei mesi per due anni dall'ingresso del minore in Italia (in totale quattro relazioni), per un totale costo forfetario di € 400,00, comprensivi dei singoli invii tramite corriere;

- per il Burkina Faso: tre relazioni il primo anno e, successivamente, una all'anno fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato (per un totale massimo di ventuno relazioni),

per un totale costo forfetario (comprensivo solo delle relazioni dei 5 anni successivi all'adozione) di € 1.050,00 comprensivi dei singoli invii tramite corriere;

- per la Federazione Russa: una relazione ogni sei mesi per il primo anno dall'ingresso del minore in Italia e una all'anno per i successivi due anni (per un totale di quattro relazioni da inviare in quattro originali), per un totale costo forfetario di € 400,00, comprensivi dei singoli invii tramite corriere ;

- per la Lettonia: due relazioni all'anno per i due anni successivi all'adozione, per un totale costo forfetario di € 600,00 comprensivi dei singoli invii tramite corriere;

- per la Slovacchia: una relazione entro il primo mese dall'arrivo del minore in Italia, una relazione ogni tre mesi fino alla sentenza di adozione pronunciata in Italia (dopo un anno dall'ingresso del minore), una relazione all'anno per i successivi quattro anni (per un totale di 9 relazioni), per un totale costo forfetario di € 900,00, comprensivi dei singoli invii tramite corriere;

- per la Corea del Sud : 2 ogni anno per i successivi due anni (per un totale di 4 relazioni), per un totale costo forfetario di € 600,00, comprensivi dei singoli invii tramite corriere;

La trasmissione della documentazione rimane a carico dell'Ente autorizzato dal momento che il mancato e/o ritardato invio può compromettere fortemente i rapporti nell'ambito delle adozioni internazionali tra i Paesi d'origine e l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali nonché gli altri enti autorizzati italiani, essendo una violazione di obblighi che gli enti italiani assumono per adempiere alle normative dei Paesi di origine.

Si rinvia ad atto amministrativo dell'ARAI la definizione delle modalità di gestione dei follow up ivi comprese le modalità di pagamento da parte delle coppie e delle prestazioni rese dai singoli traduttori, fermo restando che viene stabilito che il solo interlocutore della coppia sarà l'Agenzia alla quale si dovrà versare la spesa comprensiva dei suindicati oneri. Tutto ciò permetterà un notevole contenimento dei costi per le coppie e l'ottimizzazione dei tempi in quanto non si dovranno più effettuare i bonifici bancari alle singole scadenze.

E) Modalità di pagamento della quota per i servizi resi all'estero

L'Agenzia provvederà a determinare con proprio atto amministrativo le modalità di pagamento della quota sopra indicata.

Le quote versate dalle coppie all'Agenzia saranno imputate sul competente capitolo di bilancio secondo le modalità operative contabili indicate con successivo atto dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, come indicato nel deliberato.

La Commissione per le adozioni internazionali con propria delibera n. 13/2008/SG del 28/10/2008 all'art 18 comma 1 e 2 ha precisato che “i rapporti economici tra Ente e coppie che conferiscono il mandato devono essere regolati a mezzo di bonifico su apposito conto corrente bancario o postale. L'intero importo della procedura adottiva suddiviso in trance, deve essere versato direttamente in Italia, all'Ente, sia per i servizi resi in Italia che per quelli resi all'estero.” Comma 2: “La Commissione promuove la concertazione con le istituzioni pubbliche competenti e

gli Enti autorizzati, al fine di individuare le procedure utilizzabili per il trasferimento di denaro nei Paesi ove esistono difficoltà al ricorso esclusivo al sistema bancario o postale”.

F) Convenzioni con la Regione Liguria e la Regione Valle D'Aosta

In attuazione dell'art. 4 comma 7 della Legge regionale n. 30/2001 istitutiva della Agenzia, la Regione Piemonte ha siglato delle Convenzioni operative in materia di adozioni internazionali con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta. Alla luce di dette Convenzioni le coppie liguri e valdostane sono equiparate alle coppie piemontesi per quanto riguarda i servizi resi dall'Agenzia e la relativa quota di partecipazione alla spesa.

G) Adozioni ex art. 44 della L. 184 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni

Nei casi in cui l'Agenzia riceva il conferimento di incarico per seguire, nei Paesi in cui opera, pratiche di adozioni internazionali in casi particolari, ex art. 44 legge n. 184/1983, la coppia, a seconda della fascia ISEE di appartenenza, sarà tenuta al pagamento di una quota di partecipazione alla spesa pari a quella prevista per i servizi resi in Italia come da punto 1) lett. A della presente deliberazione.

H) Adozioni autorizzate dalla Commissione in Paesi dove non operano Enti Italiani.

Le coppie che si avvalgono dei servizi resi dall'Agenzia, quale unico Ente pubblico operativo sul territorio italiano, incaricata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, di prendere in carico le coppie residenti in Italia formate da cittadini stranieri, o da un cittadino straniero e uno italiano, che desiderano adottare nel Paese d'origine, di uno o di entrambi i coniugi, in cui non operano Enti italiani dovranno sostenere personalmente i costi per le traduzioni, legalizzazioni, visti consolari, spese di corriere ed il perfezionamento della parte di documentazione di loro pertinenza, le spese di viaggio e soggiorno e di eventuali tasse governative e consulenze legali richieste nel paese di origine del bambino.

Tenuto conto della complessità della procedura, per i servizi di consulenza, di istruzione del fascicolo, di assistenza alla pratica adottiva sia dal punto di vista legale che psico-sociale fornita dal personale qualificato dell'Agenzia, si ritiene di confermare l'importo che il Servizio Sociale Internazionale, che prima dell'Agenzia forniva questo servizio, richiedeva alle coppie. Il costo sarà di € 1.500,00 per le coppie residenti sul territorio italiano, fatta eccezione per le coppie residenti sul territorio della Regione Piemonte, Liguria e Val d'Aosta le quali dovranno corrispondere all'ARAI la quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia.

I) Casi particolari (Corea del sud)

Considerato che l'ARAI-Regione Piemonte al momento è l'unico ente italiano autorizzato ad operare in Corea del sud, nel caso in cui la Commissione richieda all'Agenzia di prendere in carico una coppia, di cui almeno un coniuge di cittadinanza straniera, non in possesso dei requisiti per poter adottare su autorizzazione della Commissione come descritto sopra al punto H), entrambi

non residenti sul territorio della Regione Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria, per depositare una domanda di adozione internazionale in Corea del Sud avvalendosi della collaborazione con l'ARAI, la coppia dovrà corrispondere all'Ente i costi totali a carico dell'Agenzia sia per i servizi resi in Italia che per quelli resi all'estero.

L) Cina e nuovi Paesi autorizzati

In data 17/02/2003, con provvedimento n. 32/2003, la Commissione per le adozioni internazionali ha deliberato l'iscrizione dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali all'Albo degli enti autorizzati ad operare in Cina. Al momento sono in corso le procedure per l'accreditamento nel Paese.

Con deliberazione n. 24 del 18/03/09 l'ARAI ha poi presentato istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in nuovi Paesi.

Con provvedimento n. 24/2009/AE/EST del 10/09/09 la Commissione per le adozioni internazionali ha deliberato l'iscrizione dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali all'Albo degli enti autorizzati ad operare in Senegal. Al momento sono in corso le procedure per l'accreditamento nel Paese.

Con provvedimento n. 48/2009/AE/EST del 13/10/09 la Commissione per le adozioni internazionali ha deliberato l'iscrizione dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali all'Albo degli enti autorizzati ad operare in Guatemala. Al momento sono in corso le procedure per l'accreditamento nel Paese.

L'amministrazione regionale stabilisce sin d'ora che, in caso di accreditamento ad operare nei Paesi sopraelencati, l'ARAI è autorizzata, con proprio atto amministrativo, a richiedere alle coppie che sceglieranno di avviare una pratica adottiva in uno dei nuovi Paesi la quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia (vedi paragrafo 1 del presente Allegato), mentre per i servizi resi all'estero, Cina : € 8.175,00 ; Guatemala : € 7.050,00; Senegal : € 4.970,00 una spesa determinata in base agli studi paesi realizzati *in loco* fino a quando l'operatività dell'ARAI non consentirà di definire con precisione i costi effettivi che saranno oggetto di successivo atto deliberativo dell'Agenzia, come da schede Paese costruite secondo i criteri e la modulistica stabilita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2003, agli atti degli uffici competenti.